

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1697-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1961

---

Comunicata alla Presidenza il 13 gennaio 1962

---

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al quarto programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dalla Amministrazione per le Attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.) effettuato a Roma il 19 luglio 1960

---

ONOREVOLI SENATORI. — Lo Scambio di Note oggetto del presente disegno di legge contiene il quarto Accordo stipulato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America ed ha, come i tre precedenti Accordi, per oggetto il miglioramento del programma di assistenza alimentare all'infanzia.

Detto programma persegue — com'è noto — una finalità assistenziale ed educativa dell'infanzia.

La finalità assistenziale assicura una integrazione alimentare ai bambini bisognosi, con particolare riguardo a quelli delle zone del Mezzogiorno, delle Isole e delle aree depresse dell'arco alpino e dell'Appennino, ai quali è destinato il 67 per cento dell'assistenza erogata tramite i refettori scolastici.

La finalità educativa è implicita nella stessa dieta giornaliera, intesa ad educare i bambini al consumo di prodotti spesso mancanti nella alimentazione delle loro famiglie.

Il programma ha avuto inizio col primo Accordo di durata triennale, concluso il 30 giugno 1955, ed è proseguito col secondo e col terzo Accordo, ambedue di durata annuale, dell'8 maggio 1958 e del 30 luglio 1959, e continua con lo Scambio di Note del 19 luglio 1960, avente durata biennale.

La bontà di questo programma di assistenza alimentare all'infanzia, l'importanza che esso riveste e i risultati altamente positivi da esso raggiunti trovano conferma e conforto nei seguenti dati:

il numero degli assistiti dal primo Accordo ad oggi è aumentato di oltre 300.000 unità, passando da 1.324.000 a 1.630.000;

il numero dei refettori scolastici si è più che raddoppiato, passando da 6.000 a 13.000;

gli asili infantili sono passati da 11.000 a 15.000, con un aumento del 30 per cento.

In termini finanziari, i tre Accordi precedenti hanno comportato viveri statunitensi per un valore di 30 miliardi di lire; il quarto Accordo comporta viveri per altri 5 miliardi di lire.

Questi dati incoraggiano a proseguire nell'azione intrapresa, che è compito del Governo sviluppare nel miglior modo possibile, specialmente con riguardo alle zone più depresse della penisola.

Il nuovo Accordo e l'assegnazione dei nuovi fondi consentiranno al Governo di svolgere il programma secondo gli impegni assunti, di estendere ulteriormente e di migliorare la distribuzione della refezione scolastica nelle scuole elementari e di sviluppare sistematiche attività di educazione alimentare dei bambini bisognosi.

Prima della scadenza dell'Accordo in esame, il Governo italiano e quello statunitense si consulteranno per stabilire se essi considerano rispondente all'interesse reciproco delle popolazioni interessate la continuazione dell'attuazione del programma generale di assistenza.

L'esecuzione dell'Accordo è affidata all'Amministrazione per le Attività italiane ed internazionali, l'ente benemerito che, sotto sapiente e vigile guida, ha finora regolata, con generale soddisfazione, la vasta e delicata materia.

Ad esso il disegno di legge prevede l'attribuzione di una assegnazione straordinaria di lire 2 miliardi, di cui l'articolo 4 assicura la copertura per la metà dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 e per l'altra metà dal fondo speciale iscritto al corrispondente capitolo n. 546 dell'esercizio 1961-62.

La Commissione affari esteri, nel sottoporre al Senato il disegno di legge, confida nella sua approvazione.

JANNUZZI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al quarto programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.), effettuato a Roma il 19 luglio 1960.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

**Art. 3.**

L'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 è curata ai sensi del decreto legisla-

tivo 19 settembre 1947, n. 1006, ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 296, dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali, a favore della quale è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 2 miliardi.

**Art. 4.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per una quota di lire 1 miliardo, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 e, per l'altra quota di lire 1 miliardo, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al corrispondente capitolo n. 546 dell'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.